



# Regolamento interno dell'organo di coordinamento della legge sui giochi in denaro

del 1° giugno 2019

---

*L'organo di coordinamento della legge sui giochi in denaro,*  
visto l'articolo 116 capoverso 3 della legge del 29 settembre 2017<sup>1</sup> sui giochi  
in denaro (LGD),  
*decreta:*

## **Art. 1**            Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione dell'organo di coordinamento della legge federale sui giochi in denaro (organo).

## **Art. 2**            Presidenza

<sup>1</sup> Per l'esercizio della presidenza conformemente all'articolo 113 capoverso 3 LGP, i rappresentanti delle autorità della Confederazione e delle autorità dei Cantoni decidono chi esercita la funzione di presidente.

<sup>2</sup> Il presidente:

- a. dirige le sedute dell'organo;
- b. sottopone ai membri per approvazione il rapporto annuale;
- c. soprintende alla gestione del segretariato.

<sup>3</sup> In caso di impedimento del presidente in carica, la presidenza è assunta dal vicepresidente.

## **Art. 3**            Sedute

<sup>1</sup> Possono partecipare alle sedute dell'organo soltanto i membri, i loro supplenti di cui all'articolo 5 e il segretario. I periti di cui all'articolo 8 possono essere sentiti durante le sedute ma non partecipano alle deliberazioni.

<sup>2</sup> Le sedute si svolgono a Berna, salvo decisione contraria della maggioranza dei membri.

RS 935.518.3

<sup>1</sup> RS 935.51

<sup>3</sup> Il presidente convoca i membri e redige, in collaborazione con il segretariato, l'ordine del giorno delle sedute.

#### **Art. 4** Ordine del giorno

<sup>1</sup> L'ordine del giorno e i documenti della seduta devono pervenire ai membri per via elettronica almeno dieci giorni lavorativi prima della seduta.

<sup>2</sup> Ciascun membro può chiedere una modifica dell'ordine del giorno fino a cinque giorni lavorativi prima della seduta. In casi urgenti e con il consenso di tutti i membri, l'organo può anche deliberare su questioni non iscritte all'ordine del giorno.

#### **Art. 5** Supplenza

<sup>1</sup> I membri dell'organo possono farsi sostituire per una seduta. Il supplente deve essere membro della stessa autorità della persona sostituita; il supplente del rappresentante delle autorità cantonali (art. 113 cpv. 1 lett. d LGD) può appartenere a un'autorità di un altro Cantone.

<sup>2</sup> I membri che si fanno sostituire informano quanto prima, ma entro 24 ore dalla seduta, il segretariato e il presidente dell'organo.

#### **Art. 6** Procedura decisionale

<sup>1</sup> L'organo delibera validamente soltanto se sono presenti almeno quattro membri o i loro supplenti di cui all'articolo 5.

<sup>2</sup> La parità di voti è iscritta nel verbale.

#### **Art. 7** Circolazione degli atti

<sup>1</sup> Le decisioni possono essere prese mediante circolazione degli atti tranne se un membro dell'organo chiede la deliberazione in una seduta entro cinque giorni dal ricevimento del progetto di decisione.

<sup>2</sup> Le decisioni mediante circolazione degli atti richiedono l'unanimità dei membri.

#### **Art. 8** Periti

Per essere assistito nei suoi lavori l'organo può ricorrere a periti, sia per chiedere loro un parere scritto sia per sentirli.

#### **Art. 9** Pubblicazioni

<sup>1</sup> L'organo decide quali documenti sono pubblicati.

<sup>2</sup> Di norma i documenti che devono essere pubblicati e le informazioni destinate al pubblico sono comunicati sul sito Internet dell'Ufficio federale di giustizia.

**Art. 10** Segretariato

Il segretario è il punto di contatto dell'organo. È responsabile della tenuta del verbale e assiste il presidente nella comunicazione verso l'esterno.

**Art. 11** Disposizione finale

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2019.

1° giugno 2019

Per l'organo di coordinamento della legge sui giochi  
in denaro:

La presidente, Susanne Kuster

